



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 13 DEL 24/06/2026)

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

L'anno **2026** il giorno **24** del mese di **giugno** convocato per le ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Assente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Assente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Assente
ROBERTA MANUNZA	Assente	FOIS	
DANIELA MASSA	Presente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Presente
		GALA	

Presenti: 12

Assenti: 5

Assiste il Segretario Comunale Dottor Daniele Macciotta

Accertata la validità dell'adunanza il Signor Giorgio Corsini ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

Si dà atto che alle ore 19,11 entra in aula la Cons. Dessena, alle 19,15 e alle ore 19,22 entrano in aula – rispettivamente i consiglieri Roberta Serrenti e Mariano Alberto Fois. La seduta prosegue con 15 consiglieri presenti.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI" e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione del Sindaco, *il Presidente*, preso atto che non vi sono richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12/06/2026;

Proceduto a votazione espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti che, sul tabellone elettronico, dà il seguente risultato:

Favorevoli: (15) - Ignazio Locci, Giorgio Corsini, Rosalba Cossu, Mario Esu, Francesco Garau, Salvatorina Iesu, Daniela Massa, Gianluca Mereu, Pasquale Renna, Roberta Serrenti, Eleonora Spiga, Daniela Dessena, Mariano Alberto Fois, Mattia Uccheddu, Mariano Emanuele Gala

Contrari: (0) -

Astenuti: (0) -

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 1250 del 10/06/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

IL SINDACO

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del

Delibera del Consiglio Comunale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in accertamenti emessi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025 corrispondenti a crediti di tributi ed entrate comunali che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione redatta dal Responsabile del Settore finanziario – servizio Tributi, con la quale evidenzia la situazione dei tributi comunali, le difficoltà operative e le criticità connesse al procedimento di riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

Ritenuto ad ogni modo l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Preso atto anche della complessità socio-economica del territorio che richiede l'adozione di strumenti che contemperino il rigore finanziario con la sostenibilità sociale, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 11 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 11 – Entrata in vigore

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Viste:

- La deliberazione di C.C. n. 38 del 17/12/2025 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028
- il bilancio di previsione pluriennale finanziario 2026/2028 approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 23.12.2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/03/2026;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Delibera del Consiglio Comunale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico -finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reso con verbale n. 12 del 18/06/2026, acquisito in atti in data 18/06/2026 al prot. n. 16237, allegato sub. B) quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento dei servizi e degli uffici;

Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Dispositivo.

1. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. Di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" composto di n. 11 articoli, riportato in allegato sub . A) alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sant'Antioco;
4. Di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
5. Di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
6. di dichiarare, stante l'urgenza la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

redattore: BEATRICE LAI

IL SINDACO

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

GIORGIO CORSINI

Il SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE MACCIOTTA

Delibera del Consiglio Comunale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. xxx del xxxxxxxxxxxx/2026



PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria IMU /Imposta comunale sugli immobili;
- Tributo per i servizi indivisibili TASI;
- Tassa sui rifiuti TARI /TARES;
- sanzioni per violazioni al codice della strada;
- entrate di natura patrimoniale
- sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada;
- canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025.



3. Sono definibili esclusivamente i carichi nella disponibilità giuridica e gestionale del Comune o del soggetto incaricato della riscossione per conto del Comune, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento i carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ivi compresi quelli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5. Restano escluse le somme per le quali la normativa vigente non consenta la definizione agevolata.
6. La gestione della procedura di definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento è attribuita all'Ufficio comunale competente in relazione alla specifica entrata oggetto dell'istanza ovvero al soggetto incaricato della gestione e riscossione della medesima entrata per conto del Comune, secondo le rispettive competenze.
7. L'Ufficio competente cura l'intero procedimento di definizione agevolata, provvedendo a tutti gli adempimenti istruttori, amministrativi, contabili e gestionali previsti dal presente regolamento, ivi compresi la verifica dell'ammissibilità delle istanze, la determinazione delle somme dovute, la predisposizione e comunicazione dei piani di pagamento, il controllo dei versamenti effettuati e l'adozione degli atti conseguenti all'accoglimento, al rigetto o alla decadenza dal beneficio.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Entro il 30 settembre 2026 il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando all'Ufficio competente apposita **richiesta di acquisizione del prospetto dei carichi definibili**, utilizzando l'apposito modello "**Modello richiesta acquisizione del prospetto dei carichi definibili**" predisposto dal Comune, attraverso apposita istanza on line resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente <https://comune.santantioco.su.it/portal/tributi-finanze-e-contravvenzioni>.
2. La richiesta di cui al comma 1 non costituisce adesione alla definizione agevolata, ma è finalizzata esclusivamente alla conoscenza delle posizioni debitorie definibili e delle relative condizioni di accesso al beneficio.
3. Entro il 31 ottobre 2026 il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1:
 - a) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
 - b) il dettaglio dei carichi ammessi alla definizione;
 - c) l'importo delle singole rate e le relative scadenze, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - d) l'eventuale diniego totale o parziale all'accesso alla definizione agevolata, con l'indicazione delle relative motivazioni.
4. Entro il 15 novembre 2026 il debitore che intende perfezionare la procedura presenta l'istanza di adesione alla definizione agevolata, utilizzando l'apposito modello "**Istanza di adesione definizione agevolata**" predisposto dal Comune, attraverso apposita istanza on line resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente <https://comune.santantioco.su.it/portal/tributi-finanze-e-contravvenzioni>.



5. Nell'istanza di adesione di cui al punto 4 , il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso
8. Il debitore può presentare un'unica istanza di definizione agevolata distinta per tipologia di tributo ma comprensiva anche di più annualità, anche di diversa natura, derivanti sia da ingiunzioni di pagamento sia da accertamenti esecutivi.
9. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dal contribuente, comporta l'accettazione della posizione debitoria risultante dagli atti dell'ente, come portati a conoscenza del contribuente medesimo;
10. In tal caso il comune provvede alla determinazione di un piano di pagamento unitario, ferma restando la facoltà del contribuente di definire anche singole posizioni debitorie.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione verrà notificato, alla pec o a mezzo raccomandata AR, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 15/12/2026;



b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate come disciplinato nel regolamento generale delle Entrate (delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2020, articolo 18/bis) che qui si riporta:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da 6.000,01 e fino a 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- h) oltre 20.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

- 2. In presenza di condizioni di particolare fragilità economica, qualora il contribuente dimostri che il reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare sia inferiore a € 1.000,00, l'Ufficio competente può autorizzare, previa valutazione dei Servizi Sociali del Comune, un piano di rateazione con importo minimo della rata non inferiore a € 50,00.
- 3. Tale misura ha carattere eccezionale ed è concessa esclusivamente a seguito di istruttoria socio-economica, al fine di garantire la sostenibilità del piano di rientro e favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.
- 4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata (il 15/12/2026), gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
- 5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
- 6. Restano ferme le disposizioni della normativa statale vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Qualora sopravvengano disposizioni normative incompatibili con quanto previsto dal presente articolo, queste si applicano automaticamente in luogo delle disposizioni regolamentari.
- 7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - 1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
 - 2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
 - 3. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

- 1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.



2. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 10 giorni;
3. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3;
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 39 DEL 17/12/2025).

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e



ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Dopo il pagamento della prima rata o dell'unica rata, il Comune comunica agli eventuali soggetti incaricati della riscossione la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive relative ai debiti oggetto di definizione.
3. In caso di integrale pagamento delle somme dovute in base al piano di definizione, il Comune provvede, su istanza del debitore, agli adempimenti necessari per la cancellazione o revoca di fermi, ipoteche o altri vincoli iscritti esclusivamente per i debiti definiti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
2. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.
2. Entro 12 mesi dall'efficacia del presente regolamento, il Responsabile competente trasmette alla Giunta ed al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione della definizione agevolata, indicando almeno: numero di istanze presentate, importo complessivo dei debiti ammessi, importo riscosso, numero di piani rateali attivati, numero di decadenze, numero di procedure cautelari o esecutive sospese o definite.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscalate a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi – Legge 30 dicembre 2025 n. 199

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

1. Finalità della misura

Il regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale disciplina la possibilità di definizione agevolata delle entrate comunali non riscalate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La misura è finalizzata a:

- favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- incentivare l'emersione delle basi imponibili non dichiarate;
- ridurre il contenzioso tributario;
- incrementare la capacità di riscossione dell'Ente.

Gli effetti del miglioramento della riscossione permetteranno all'ente il:

- Mantenimento dell'equilibrio di cassa
- Riduzione delle stock di residui attivi
- Incremento dell'incasso in conto residui
- Incremento della riscossione in conto competenza

La convenienza economico-finanziaria della misura è stata valutata tenendo conto:

- dell'elevato stock di residui attivi presenti in bilancio;
- dell'andamento storico della riscossione, che evidenzia difficoltà nel recupero integrale anche di sanzioni e interessi;
- della maggiore probabilità di incasso della quota capitale (tributo o entrata principale) rispetto alle componenti accessorie.

La misura risulta pertanto orientata a massimizzare la riscossione effettiva delle entrate, anche a fronte della rinuncia a componenti accessorie caratterizzate da bassa esigibilità.

Il regolamento è stato predisposto nel rispetto:

- del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
- dei principi di legalità e capacità contributiva;
- della normativa vigente in materia di entrate locali.

Lo stesso risulta coerente con i regolamenti comunali già in vigore in materia di entrate tributarie e patrimoniali.

2. Ambito applicativo

La definizione agevolata si applica alle entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale, comprese quelle oggetto di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale, nonché ai carichi affidati al concessionario della riscossione dell'Ente.

Nel nostro Ente sono stati affidati alla M.T. Srl i carichi tributari relativi ad annualità dal 2006 al 2012.

Sono espressamente escluse:

- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali a tributi erariali;
- **i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (dal 2013 al 2016)**

Il regolamento disciplina la definizione agevolata con riferimento alle entrate gestite direttamente dall'Ente o affidate ai suddetti soggetti.

3. Coerenza con la situazione economico-finanziaria dell'Ente (comma 107, Legge 199/2025)

Il regolamento è stato predisposto tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell'Ente e della necessità di incrementare la capacità di riscossione delle proprie entrate. La definizione agevolata rappresenta uno strumento coerente con tali esigenze, in quanto:

- favorisce l'emersione di basi imponibili non dichiarate, in aggiunta a quelle derivanti dalle attività in tal senso già avviate dall'Ente,
- incentiva il pagamento spontaneo;
- consente la riduzione del contenzioso.

Le condizioni della definizione agevolata sono state verificate per garantire che le entrate previste siano realisticamente riscosse, assicurando un recupero efficace dei crediti senza compromettere la gestione ordinaria.

Gli effetti finanziari sono stati stimati in modo prudenziale, considerando le somme oggetto di rateizzazione e le eventuali riduzioni previste dal regolamento.

I crediti oggetto di definizione agevolata sono ricompresi nella valutazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

L'Ente presenta storicamente un tasso di accantonamento al FCDE superiore 70% per le entrate tributarie oggetto della presente misura, a conferma dell'elevato grado di inesigibilità che caratterizza tali crediti.

La definizione agevolata, operando su componenti del credito (sanzioni e interessi) già sostanzialmente svalutate ai fini contabili, non determina pertanto effetti peggiorativi sul risultato di amministrazione, bensì consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva.

In tale contesto è importante riepilogare innanzitutto la situazione dei provvedimenti emessi che rientrano nella definizione agevolata (importi riportati al lordo di sanzioni e interessi):

SITUAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNI 2017 -2021

TARI					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	651	361.808,77 €	79.444,51 €	4.889,96 €	3.886,49 €
2018	673	358.859,19 €	79.060,29 €	4.085,90 €	4.055,07 €
2019	765	388.083,17 €	81.466,68 €	8.325,21 €	5.886,45 €
2020	819	346.723,51 €	72.434,18 €	6.658,66 €	6.401,64 €
2021	827	310.195,83 €	60.502,50 €	19.689,59 €	827,00 €
Totale complessivo	3735	1.765.670,47 €	372.908,16 €	43.649,32 €	21.056,65 €

IMU					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto (capitale)	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	673	317.567,01	81.268,64	7.012,61	3.957,24
2018	689	311.843,61	79.208,94	6.282,55	4.068,87
2019	696	341.312,00	92.629,74	22.134,53	5.449,68

2020	776	391.243,75	107.013,09	24.650,05	6.068,25
2021	599	244.402,69	69.713,87	20.643,18	4.690,17
2022	587	244.916,01	70.185,74	18.756,74	4.588,41
	4020	1.851.285,07	500.020,02	99.479,66	28.822,62

TASI					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	559	68.145,97	13.473,96	1.200,59	3.288,34
2018	480	65.964,31	15.917,09	2.006,35	3.883,57
2019	541	76.497,70	17.898,58	1.828,06	4.441,81
	1.580	210.607,98	47.289,63	5.035,00	11.613,72

Si da inoltre evidenza, per quanto di competenza del mio servizio, che anche la M.T. Spa concessionaria dei tributi minori e affidataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali per il periodo dal 2006 al 2012 ha comunicato posizioni ancora aperte:

TARSU/TARI					
ANNUALITA'	IMPOSTA	TEFA	SANZIONI	INTERESSI	SPESE
2006	€ 1.222,00		€ 367,00	€ 11,24	€ 16,55
2007	€ 947,00		€ 285,00	€ 13,49	€ 5,00
2008	€ 1.020,00		€ 320,00	€ 11,40	€ 5,00
2009	€ 1.159,00		€ 335,00	€ 16,51	€ 5,00
2010	€ 10.552,39	€ 1.747,65	€ 2.847,00	€ 1.880,00	€ 253,09
2011	€ 33.492,00	€ 5.829,04	€ 9.972,00	€ 993,69	€ 1.885,89
2012	€ 34.749,00	€ 5.148,00	€ 8.636,00	€ 2.200,00	€ 4.536,00
	€ 83.141,39	€ 12.724,69	€ 22.762,00	€ 5.126,33	€ 6.706,53

IMU					
ANNUALITA'	IMPOSTA		SANZIONI	INTERESSI	SPESE
2009	€ 2.093,00		€ 507,00	€ 702,00	€ 270,00
2011	€ 12.886,00		€ 3.474,00	€ 2.916,00	€ 150,00
2012	€ 31.199,00		€ 6.829,00	€ 9.743,00	€ 1.668,00
	€ 46.178,00	€ 0,00	€ 10.810,00	€ 13.361,00	€ 2.088,00

Tutti i crediti tributari delle annualità precedenti, non ricompresi nel precedente elenco, sono stati inviati alla riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate Riscossione pertanto non rientrano nella definizione agevolata.

4. Impatto finanziario

La definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati sulle posizioni debitorie oggetto di adesione. Tuttavia, tale riduzione riguarda componenti del credito caratterizzate da elevato grado di difficoltà nella riscossione e la misura è pertanto finalizzata a favorire il recupero del tributo o della quota capitale dovuta.

La definizione agevolata è quindi orientata a massimizzare l'incasso delle entrate principali e a migliorare il tasso di riscossione dell'Ente.

A livello statistico più il credito invecchia più diventa difficile la sua riscossione. Inoltre dare la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria abbattendo la quota di sanzioni ed interessi dovuta rappresenta, decisamente, un impulso importante a favore del contribuente; allo stesso tempo il vantaggio per l'Ente si verifica attraverso l'incasso immediato, la cui eventuale esazione dovrebbe passare attraverso l'esperimento di procedure esecutive con costi sia in termini di personale impiegato sia in termini prettamente monetari. In aggiunta, si verrebbe anche ad incrementare un flusso di cassa e di liquidità utile per pagare tempestivamente le fatture commerciali.

5. Effetti sugli equilibri di bilancio (comma 102, Legge 199/2025)

La definizione agevolata è stata valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione.

Le sanzioni e gli interessi non concorrono alla definizione del fcde in quanto l'ente accerta "per cassa" le somme di sanzioni e interessi che vengono versate in occasione della regolarizzazione della posizione debitoria. Si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del FCDE.

Pertanto detta somma, ovviamente consente di migliorare gli equilibri di bilancio, ma non è determinate nel raggiungimento degli equilibri stessi.

L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi.

L'operazione risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto:

- non determina riduzioni di entrate effettivamente esigibili;
- favorisce l'incremento della riscossione delle entrate principali.

L'adozione del regolamento è coerente con il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, garantendo che le entrate derivanti dalla definizione agevolata non generino squilibri né incidano sulla capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni. La misura consente di migliorare la programmazione finanziaria e la gestione prudente delle risorse, senza compromettere la stabilità economico-finanziaria dell'ente

6. Aspetti contabili

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo.

Trattandosi di crediti per i quali l'accantonamento al FCDE supera 70%, lo stralcio delle componenti accessorie non produrrà effetti negativi sul risultato di amministrazione.

L'introduzione della definizione agevolata si inserisce organicamente in tale percorso, in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le seguenti azioni:

- incrementare la capacità di riscossione;
- favorire la riduzione dello stock dei residui attivi;
- migliorare la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Resta fermo che gli effetti della definizione agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche degli equilibri di bilancio e in sede di salvaguardia degli stessi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Beatrice Lai



**Comune di
Sant'Antioco**

Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana n. 1 – 09017 Sant'Antioco

Codice Fiscale: 81002570927

P.e.c: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 18/06/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE.

Il Revisore Unico dott. Stefano Locci, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 24/04/2025 per il triennio 2025_2028.

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 1250 del 10/06/2026 avente ad oggetto: *“Definizione agevolata delle entrate del comune ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione regolamento - definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali”*.

Vista la legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 (commi 102-110), la quale introduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Esaminata la bozza del *“Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali”*.

Vista la relazione del Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Beatrice Lai.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

E S P R I M E

parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 1250 del 10/06/2026 avente ad oggetto: *“Definizione agevolata delle entrate del comune ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione regolamento - definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali”*.

Sant'Antioco, 18/06/2026

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1250 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 19/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1250 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 19/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 13 DEL 24/06/2026

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2026 al 13/07/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 24/06/2026.

Sant'Antioco, Li 29/06/2026

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 13 DEL 24/06/2026

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 29/06/2026 al 13/07/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 15/07/2026

IL SEGRETARIO

DANIELE MACCIOTTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005